





## Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord - Delegazione Nordest

Ill.mo **PRESIDENTE TIZIANO ZIGIOTTO**  
(*SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE*)  
**C/O CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**  
**PALAZZO FERRO FINI – S. MARCO, 2322 - VE**

Prot. n° 181/DV-2008

**Oggetto:** Disciplina delle competenze in materia di paesaggio in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m.i.

In relazione al PDL in oggetto, questa Confederazione esprime le seguenti osservazioni:

- a) art. 3 comma 1 ultimo capoverso: “...in relazione a particolari problematiche possono essere sentite le competenti strutture regionali, altri enti pubblici o soggetti qualificati in materia paesaggistica”

Dalla lettura della norma emerge chiaramente una facoltà di consultazione con altri soggetti a vario titolo interessati. La genericità della formulazione (altri enti pubblici o soggetti qualificati in materia paesaggistica) amplifica di molto la platea dei soggetti che possono essere sentiti.

Posto che, se si tratta di una facoltà, la consultazione è sempre attivabile, si ritiene più opportuno circoscrivere almeno la definizione di “soggetti qualificati in materia paesaggistica”:

- soggetti pubblici ?
- soggetti privati ?
- professionisti iscritti ad albi ?
- cosa si intende per qualificazione ?

- b) art. 5 comma 3 lett. c) : alla commissione locale per il paesaggio partecipa “...un rappresentante del comune nel cui territorio viene realizzata l’opera “

Non è chiaro se debba trattarsi di una figura politica o di una figura tecnica. Probabilmente sarebbe meglio optare per una figura tecnica dato il tipo di competenze della commissione ed in considerazione della natura degli altri componenti la commissione.

In ogni caso si pone il problema della durata in carica della commissione o meglio, per quanto interessa l’Ente Locale Comune, la durata in carica del proprio rappresentante.

Il comma 5 infatti determina una durata della commissione di n. 5 anni e comunque fino all’insediamento della nuova commissione.

Si ritiene che data la natura sicuramente fiduciaria della nomina del rappresentante del Comune all’interno della commissione (sia esso politico o tecnico) si debbano considerare le seguenti ipotesi:

- 1) si rimanda alla regolamentazione del comune la disciplina della nomina, durata in carica e revoca del proprio rappresentante come previsto dal TUEL 267. in questo caso sarebbe necessario rettificare il dispositivo del comma 5 dell’art. 3 aggiungendo per quanto riguarda il rappresentante del comune “...fatto salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento comunale”
- 2) normare direttamente questi aspetti all’interno dell’art. 5 con l’aggiunta di un ulteriore comma.

In sostanza ciò eviterebbe l’inamovibilità per 5 anni del rappresentante del comune.



## Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord - Delegazione Nordest

c) art. 8 : commissione regionale .

Si nota che diversamente da quanto previsto per le commissioni di cui al precedente articolo 5 non vi è la presenza all'interno della commissione di un rappresentante del Comune.

Poiché si tratta in questo caso di immobili e di aree di particolare e notevole interesse pubblico sarebbe auspicabile anche in questo caso la presenza di un rappresentante dell'Ente Locale. In subordine alla presenza in commissione sarebbe auspicabile vincolare l'espressione del parere della commissione alla preventiva acquisizione (stabilendo termini appropriati e perentori) del parere, non vincolante, del comune ove sono ubicati gli immobili o le aree in esame.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Villorba, 07 novembre 2008

IL PRESIDENTE CONORD

**(Sen. Cesarino Monti)**

IL VICEPRESIDENTE VICARIO CONORD

RESPONSABILE COORDINATORE DELEGAZIONE NORDEST

**(Prof. Gianluigi Contarin)**